

## Manovra correttiva

Con la presente desideriamo aggiornarla sulle principali novità fiscali introdotte dalla c.d. Manovra correttiva (DL 78/2010) in via di approvazione alla camera. Tra le novità più significative si segnala la riduzione a euro 5.000 del limite per il pagamento in contanti e per i libretti al portatore; la comunicazione telematica per operazioni soggette ad Iva pari o superiori a euro 3.000, la ritenuta d'acconto del 10% trattenuta sui bonifici effettuati in favore delle imprese che hanno realizzato lavori per i quali il soggetto beneficiario intende fruire della detrazione del 36% (ristrutturazioni edilizie) o del 55% (risparmio energetico), oltre al rafforzamento dei controlli fiscali tramite il nuovo redditometro, i controlli sulle imprese apri e chiudi e sulle imprese sempre in perdita.

### 1.1 Comunicazioni telematiche delle fatture superiori a Euro 3.000

La manovra correttiva prevede che tutte le fatture di importo superiore a Euro 3.000 siano inviati all'Agenzia delle Entrate. I termini e le modalità saranno individuati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ancora da emanare.

Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva ma anche in ambito di imposizione sul reddito.

La comunicazione telematica riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi ed è da effettuare da parte di tutti i soggetti titolari di partita Iva.

L'omissione delle comunicazioni o la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione da euro 258,23 a euro 2.065,83.

Soggetti	Oggetto	Documentati da
Tutti i soggetti passivi Iva (es. imprese e liberi professionisti)	Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3.000 euro	Si ritiene che siano da includere operazioni documentate da <ul style="list-style-type: none"><li>• Fatture</li><li>• Scontrini</li><li>• Ricevute</li></ul>

### 1.2 Redditometro

Il redditometro è uno strumento a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

Le novità rispetto a precedenti versioni del redditometro sono:

- i contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale di appartenenza;
- le spese sostenute hanno un impatto diverso a seconda che siano considerate voluttuarie ovvero "di base";

- vengono aggiornati gli indici di spesa accertabili estendendoli a beni quali l'iscrizione a centri benessere, circoli esclusivi, scuole private di prestigio, beni di lusso in leasing.
- assumono rilevanza le spese che si considerano effettuate con i redditi conseguiti nell'anno in esame, escludendo quindi gli incrementi patrimoniali, che la precedente versione teneva in considerazione;
- resta fermo in capo al contribuente la possibilità di provare che le spese sono state sostenute con redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi da quelli che formano il reddito imponibile.

La determinazione sintetica del reddito con il redditometro è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 (20%) quello dichiarato.

Il nuovo redditometro si applicherà a partire dai redditi dichiarati nel 2009.

### **1.3 Imprese "apri e chiudi" ed imprese in perdita "sistemica"**

---

Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo sia da parte dell'Agenzia delle Entrate che dell'Inps.

Le imprese, che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta, saranno sottoposti ad una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

### **1.4 Autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie**

---

A partire dal 01.07.2010 i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere questa volontà nella dichiarazione di inizio attività. Se l'Ufficio, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, non dà comunicazione del proprio assenso o diniego (vale il silenzio assenso), dal 31° giorno il soggetto potrà effettuare operazioni intracomunitarie e sarà inserito nell'archivio VIES.

Attualmente non sono previste disposizioni attinenti i soggetti già possessori di Partita Iva.

### **1.5 Avviso di accertamento direttamente titolo esecutivo**

---

Al fine di ridurre i tempi di accertamenti ed i contenziosi vengono introdotte le seguenti misure:

- a partire dal 01.07.2011 l'avviso di accertamento del Fisco diverrà direttamente titolo esecutivo all'atto della notifica al contribuente;
- decorso 30 giorni dall'avviso di pagamento rimasto insoluto gli atti diventano esecutivi.

### **1.6 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

---

Chiunque, che per sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull'Iva ovvero di interessi o sanzioni amministrative di importo complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui che rendono inefficace la procedura di riscossione, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

## **1.7 Divieto di compensazione di crediti tributari in presenza di debiti su ruoli**

---

A partire dal 01.01.2011, i crediti relativi alle imposte erariali non potranno più essere compensati in presenza di ruoli erariali superiori a euro 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In caso di indebita compensazione si applica la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Il pagamento di somme iscritte a ruolo è comunque ammesso mediante compensazione con crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

A decorrere dall'01.01.2011 le somme chieste a rimborso non saranno erogati in presenza di iscrizioni a ruolo pari o superiori a euro 1.500.

I debiti iscritti a ruolo si pagheranno con i crediti certificati verso le Pubbliche amministrazioni. I contribuenti dovranno acquisire preventivamente la certificazione del loro credito dallo stesso ente debitore che certifica la certezza, liquidità ed esigibilità del credito stesso.

## **1.8 Contrasto alle frodi e norme antiriciclaggio**

---

Il Ministro dell'Economia individuerà una lista di Paesi con elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o di mancanza di adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.

Gli enti e le persone soggetti alle disposizioni antiriciclaggio devono:

- astenersi ad instaurare rapporti continuativi, eseguire operazioni o prestazioni professionali
- terminare il rapporto continuativo o la prestazione professionale già in essere

di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate aventi sedi in tali Paesi.

Il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti, anche se non in violazione dei limiti previsti e in particolare prelievi o versamenti in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 costituisce un elemento di sospetto.

La norma prevede altrettanto a limitare l'uso del contante senza intermediario finanziario a 5.000 euro, abbassando così l'attuale limite di euro 12.500.

## **1.9 Domicilio fiscale per la notifica di atti**

---

Per la notifica di atti ed avvisi al contribuente è possibile eleggere un domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale. Questa scelta, che finora poteva essere espressa nella dichiarazione annuale, deve ora essere espressa mediante una apposita comunicazione da presentare in via telematica o con raccomandata a/r all'ufficio competente.

La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

## **1.10 Soci amministratori di Srl**

---

Un'interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti il trattamento Inps dei soci amministratori di Srl definisce, che i soci amministratori di Srl iscritti presso la gestione commercianti dell'Inps perché svolgono abitualmente un'attività autonoma in ambito commerciale devono anche essere iscritti alla gestione separata Inps per lo svolgimento di attività professionale o di collaborazione. La doppia

WIRTSCHAFTS-, STEUER- UND ARBEITSBERATUNG | CONSULENZA COMMERCIALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO  
imposizione è giustificata dal fatto che si tratta di redditi di natura diversa (reddito d'impresa e reddito da rapporti di lavoro).

Pertanto, i soci amministratori di Srl commerciale sono soggetti ad una doppia iscrizione (gestione separata e gestione commercianti).

Legittimità della doppia contribuzione	Principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti
	Assoggettamento di redditi assimilati al lavoro dipendente co.co.co. alla Gestione separata Inps indipendentemente dalla contestuale iscrizione in altre Gestioni previdenziali (comprese quelle dei lavoratori autonomi)

### **1.11 Potenziamento dell'attività di riscossione dell'Inps**

---

Dal 01.01.2011 l'Inps recupererà le somme dovute all'Inps a qualunque titolo mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Questo comporta, che se il contribuente non contesta o non paga le somme dovute entro 90 giorni dalla notifica, l'agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata.

L'avviso di addebito sarà notificato tramite posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento ovvero dai messi comunali o dalla polizia municipale.

### **1.12 Imposta sostitutiva sui premi di produttività**

---

Per i premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011 è previsto l'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate:

- su un importo massimo complessivo lordo di euro 6.000;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 40.000;
- è previsto anche la correlazione del premio produttività anche ad andamento economico ed utili d'impresa, oltre che a redditività ed efficienza.

Nel periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per incrementi di produttività, qualità o redditività, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali. I limiti sono 6.000 euro lordi e la tassazione agevolata è applicabile solamente ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Per lo stesso periodo, le somme erogate beneficiano anche di una riduzione dei contributi dovuti sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

### **1.13 Regolarizzazione catastale**

---

Entro il 30.09.2010 l'Agenzia del Territorio completerà l'individuazione dei fabbricati che non risultano iscritti al Catasto.

Entro il 31.12.2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati al Catasto oppure erano oggetti di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarata al Catasto, dovranno presentare, ai fini fiscali, una dichiarazione di aggiornamento catastale. Questo aggiornamento comporterà che la nuova rendita sarà attribuita dal 01.01.2009, il pagamento delle omesse imposte e la riduzione di 1/3 delle sanzioni.

La mancata presentazione di questa dichiarazione di aggiornamento, l'Agenzia del Territorio procede all'attribuzione di una rendita presunta.

#### **1.14 Atti di trasferimento immobiliare**

---

A decorrere dal 01.07.2010 gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi come oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere:

- a pena di nullità, l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli interessati, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali ed delle planimetrie;
- il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

#### **1.15 Registrazione di contratti di locazione e affitto**

---

Anche i contratti d'affitto devono, a decorrere dal 01.07.2010, l'indicazione dei dati catastali degli immobili. Questo comporta, che tutte le richieste di registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili esistenti e le relative cessioni, risoluzioni e proroghe effettuate dal 01.07.10 devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata indicazione comporta una sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro dovuta.

#### **1.16 Ritenuta del 10% su spese di ristrutturazione edilizia e per risparmio energetico**

---

Dal 01.07.2010 deve essere operato una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta, su tutte le somme corrisposte con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta (36% per le ristrutturazioni edilizie ed del 55% per il risparmio energetico). La ritenuta sarà operata dalle banche e le Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare delle agevolazioni.

#### **1.17 Limitazioni all'uso del contante**

---

La soglia limite per l'uso del contante è ridotto da 12.500 euro a 5.000 euro, pertanto la soglia per il trasferimento di denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari e per i libretti di depositi si abbassa a 5.000 euro.

La nuova soglia comporta che:

- il trasferimento di denaro in contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è soltanto possibile per importi inferiori a euro 5.000;
- gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a euro 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o riportati ad importi inferiori alla soglia di euro 5.000 entro il 30.06.2011.

### **1.18 Comunicazione delle operazioni con Paesi "black list"**

---

Per le operazioni effettuate dal 01.07.2010 è stato introdotto l'obbligo di comunicare le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Oggetto della comunicazione sono le cessioni e acquisti di beni, prestazioni e acquisti di servizi nei confronti di operatori economici con sede in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, individuati con DD.MM 04.05.1999 e 21.11.2001 (es. Svizzera, San Marino, Liechtenstein, Malta, Lussemburgo etc.). Il modello deve essere inviato mensilmente qualora le operazioni verso e da i paesi in questione superano la soglia di 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle categorie di operazioni, in caso contrario la periodicità delle comunicazioni è trimestrale.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.

Per una lista definitiva dei Paesi in questione ed altre delucidazioni sugli adempimenti si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

I contribuenti interessati dovranno fare la prima comunicazione relativa al mese di Settembre entro il 31.10.2010. La comunicazione per i contribuenti trimestrali dovrà avvenire entro il 31.10.2010.

Cordiali saluti,

Interconsult Srl

dott. Anton Pichler | dott. Walter Steinmair | dott. Helmuth Knoll

